

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 246 DEL 07/07/2017

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVI PER LA STIPULA, IN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016, DI: POLIZZA ASSICURATIVA BIENNALE R.C. TERZI – POLIZZA ASSICURATIVA BIENNALE FURTO – POLIZZA ASSICURATIVA BIENNALE INCENDIO EXTENDED COVERAGE.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 101 del 13/03/2013, con la quale erano state aggiudicate alla società INA – Assitalia le coperture assicurative nei settori Responsabilità Civile Verso Terzi , Furto, Incendio ed Infortuni attualmente vigenti;

- la determinazione dirigenziale n. 354 del 09/12/2016 con la quale è stato affidato il servizio di brokeraggio per il periodo 2017-2018 alla società B.N.I. – Broker Net Italia Srl;

Premesso che:

- tutti i contratti assicurativi nei settori sopra specificati furono stipulati per un quinquennio e che giungeranno a scadenza il prossimo 31 gennaio 2018;

- è opportuno procedere a stipulare nuovi contratti assicurativi per tenere indenne l'Ente da eventuali rischi da incendio, furto e responsabilità civile verso terzi che potrebbero determinare responsabilità a carico della Camera di Commercio;

Tenuto presente:

- che gli importi dei contratti assicurativi sotto riportati sono stimabili, per il biennio 2018-2019, come segue:

- Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi: € 15.000,00

- Assicurazione Furto: € 7.000,00
- Assicurazione Incendio Extended Coverage € 15.000,00

Valutato:

- di non procedere, per il momento, a rinnovare la copertura assicurativa nel settore "Infortuni" in favore degli amministratori, in conseguenza del processo di accorpamento in atto tra le Camere di Commercio a seguito del decreto di riforma dell'intero sistema camerale e di rinviare ad apposita successiva indagine di mercato, allorché saranno meglio delineati i nuovi assetti dell'Ente ed in particolare il numero e la composizione dei nuovi organi amministrativi, dai quali dipende anche l'ammontare del premio da versare;

Richiamato:

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- la Linea Guida ANAC n.4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori";

Richiamato altresì:

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip, utilizzandone comunque i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite.

Fermo restando che:

- è obbligatorio il ricorso alle convenzioni Consip Spa nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, che prevede l'individuazione annuale di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali, per alcune Pubbliche Amministrazioni, è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri Soggetti Aggregatori;
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in Legge

135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle Centrali per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;

Dato atto che:

- la fornitura di polizze assicurative, oggetto del presente provvedimento, non rientra in alcuna delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

- non sono, inoltre, attualmente in corso convenzioni Consip per la fornitura di pacchetti assicurativi e che non è possibile neppure il ricorso al M.E.P.A., in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risulta attivo sul MEPA alcun bando inerente il servizio in questione;

Tenuto conto:

- dei principi che governano le procedure di appalto e aggiudicazione dei contratti di forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamati, in particolare:

- i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione;

Ritenuto opportuno dunque:

- richiedere apposito preventivo ad imprese assicuratrici interessate a presentare la propria offerta sulla base di tre capitolati predefiniti e parzialmente integrabili che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

Fermo restando che:

- i preventivi richiesti sono da intendersi singolarmente considerati e potranno essere quindi accettati in modo disgiunto l'uno dall'altro;

- i preventivi pervenuti per ogni singola polizza saranno valutati, ed il relativo servizio assicurativo aggiudicato, nell'ambito di questi elementi di negoziazione e secondo il seguente ordine decrescente di importanza: premio annuale, franchigia, altri elementi migliorativi delle condizioni già previste nei capitolati “standard”;

DETERMINA

1) di formulare, attraverso il sito istituzionale dell'Ente, un'apposita richiesta di preventivi rivolta a Compagnie Assicuratrici, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, delle seguenti polizze assicurative biennali:

- R.C. Terzi
- Furto
- Incendio

2) di valutare ogni singolo preventivo ed aggiudicare il relativo servizio assicurativo nell'ambito di questi elementi di negoziazione e secondo il seguente ordine decrescente di importanza: premio annuale, franchigia, altri elementi migliorativi delle condizioni già previste nei capitolati "standard";

3) di avvalersi dell'assistenza tecnica della società B.N.I. – Broker Net Italia Srl, attuale aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo .

4) di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
MARSILI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente